



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/03/2012

=====

ADDI' 16/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CCSI' COMPOSTA:

FOLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 104

Oggetto:

Modifica ai commi 2 e 4 dell'art. 8 Allegato A della DGR 8 agosto 2011 n. 360 e alla Convenzione n. 14549/11 del Registro Cronologico.



104 16 MAR. 2012 fr

**OGGETTO:** Modifica ai commi 2 e 4 dell'art. 8 Allegato A della DGR 8 agosto 2011 n. 360 e alla Convenzione n. 14549/11 del Registro Cronologico.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico - finanziaria e Partecipazione,

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. 18/02/2002, n. 6 - "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" - e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006 e ss.mm.ii., recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 240 del 20 maggio 2011, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) 1083/06, alla revisione, del "Programma Operativo Cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 Regione Lazio - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 febbraio 2011 e all'esame della Commissione Europea e del Consiglio Regionale del Lazio;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011, n. 360 "POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell'Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo schema di Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento.";

**VISTA** la "Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013", tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A., sottoscritta in data 12/09/2011 e registrata dall'Ufficiale Rogante in data 22/09/2011, al numero 14549 del Registro Cronologico in conformità allo schema riportato in allegato A alla DGR 360/11;

**VISTO** il DPGR del 6 ottobre 2011, n. T0317 recante "Nomina membri del Comitato di Investimento, previsto al punto 7 dell'allegato A della D.G.R. dell'08/08/2011 n. 360, per la valutazione delle opportunità di investimento a valere sul nuovo Fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI - Asse I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell'Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013";



**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 21 ottobre 2011, n. 486 recante la "Rettifica, per mero errore materiale, integrazione nel dispositivo della DGR 8 agosto 2011 n.360 e nella Convenzione n. 14549/11 del Registro Cronologico.";

**VISTA** la terza alinea della lettera f) nelle premesse dell' Allegato A della DGR 8 agosto 2011 n.360 in cui è stabilita la dotazione finanziaria del "Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI" e la ripartizione delle risorse ai punti 1. e 2.;

**VISTO** l'art. 8 " Piano di attività" dell'Allegato A della DGR 8 agosto 2011 n.360 che prevede ai commi 2 e 4:

*"2. La documentazione di gara deve prevedere il seguente calendario vincolante, cui debbono essere collegati gli opportuni incentivi e/o penali, con riferimento all'ammontare delle erogazioni effettuate nei confronti delle PMI da parte degli intermediari finanziari selezionati:*

- *almeno nella misura del 30% (trenta per cento) rispetto l'ammontare complessivo, alla data del 31 dicembre 2012;*
- *almeno nella misura del 50% (cinquanta per cento) alla data del 30 giugno 2013 rispetto l'ammontare per asse prioritario;*
- *almeno nella misura del 70% (settanta per cento) rispetto l'ammontare complessivo, alla data del 31 dicembre 2013;*
- *almeno nella misura del 90% (trenta per cento) rispetto l'ammontare complessivo, alla data del 30 giugno 2014.*

*4. Il prestito non deve essere utilizzato per rimborsare un prestito al medesimo intermediario finanziario, salvo il caso in cui la restituzione fosse prevista in un contratto stipulato almeno 18 mesi prima della richiesta del prestito da parte della PMI beneficiaria del prestito. Il mancato rispetto di tale clausola costituisce grave inadempimento."*

**CONSIDERATO** che riguardo al comma 1) del suddetto art.8 dell'Allegato A) alla DGR 8 agosto 201 n. 360, il Comitato Direttivo della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in data 9 dicembre 2011 ha approvato la linea di credito per un importo pari a 125 Meuro di cui 100 Meuro a sostegno del Fondo di cui alla terza alinea della lettera f) nelle premesse dell' Allegato A) alla DGR 8 agosto 201 n. 360;

**CONSIDERATO** che conseguentemente alla decisione della BEI, il Comitato di Investimento, costituito con il DPGR T0317/2011, nelle date del 23 dicembre 2011 e del 25 gennaio 2012 ha approvato i documenti di gara e ha autorizzato l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 a trasmettere l'intera documentazione a Sviluppo Lazio SpA, a cui è demandata la gestione del Fondo sulla base della succitata Convenzione n. 14549/11 del Registro Cronologico, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto al quale affidare i servizi connessi alla gestione dello strumento di ingegneria finanziaria;

**CONSIDERATO** che Sviluppo Lazio SpA a seguito dell'invio in data 30 gennaio 2012, da parte dell'Autorità di Gestione del POR 2007-2013, della documentazione ha provveduto ad indire la gara, con procedura aperta, per l'"Affidamento dei servizi connessi alla gestione di uno strumento di ingegneria finanziaria per le Piccole e medie imprese ("PMI") del Lazio", a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013, il cui termine per la ricezione delle offerte scade il 30 marzo 2012;

**CONSIDERATO** che la decisione di concessione della linea di credito da parte della BEI, prevista alla lettera h) delle premesse dell'allegato A) nel mese di settembre 2011, avvenuta a ridosso della



scadenza definita al comma 1 dell'art.8 dell'allegato A, pur in presenza di adempimenti puntuali e tempestivi da parte del Comitato di Investimento e da parte dell'Organismo Intermedio, non ha consentito il rispetto della data del 31/12/2011 e presumibilmente determinerà uno slittamento degli obiettivi di spesa stabiliti al comma 2 dell'art. 8 dell'Allegato A alla DGR 8 agosto 2011 n. 360;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il rapido e difficilmente prevedibile deterioramento del rischio attribuito dai mercati finanziari al debito sovrano italiano -come testimoniato da ultimo dai downgrading operati da Standard & Poor's il 13 gennaio u.s., da Fitch il 27 gennaio u.s. e da Moody's il 14 febbraio u.s.- si è riverberato su quello attribuito a gran parte degli intermediari finanziari operanti in Italia -come testimoniato da ultimo dai numerosi downgrading operati da Fitch il 6 febbraio u.s., da Standard & Poor's il 10 febbraio u.s. e di Moody's il 16 febbraio u.s.- determinando incertezza nei comportamenti degli intermediari finanziari operanti in Italia potenzialmente interessati a concorrere alla gara e, tra l'altro, nei loro rapporti con la BEI;

**RITENUTA**, pertanto, opportuna una rimodulazione degli obiettivi di spesa stabiliti al comma 2 dell'art. 8 dell'Allegato A della DGR 8 agosto 2011 n.360, relativi alle scadenze intermedie e fermo restando l'obiettivo di spendere interamente la dotazione finanziaria entro i termini della chiusura del POR FESR Lazio 2007 2013, sostituendo detto comma con la seguente formulazione:

*"2. La documentazione di gara deve prevedere il seguente calendario vincolante, cui debbono essere collegati gli opportuni incentivi e/o penali, con riferimento all'ammontare delle erogazioni effettuate nei confronti delle PMI da parte degli intermediari finanziari selezionati:*

- almeno nella misura del 15% (quindici per cento) rispetto all'ammontare complessivo, alla data del 31 marzo 2013;
- almeno nella misura del 40% (quaranta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 31 dicembre 2013;
- almeno nella misura del 70% (settanta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 30 giugno 2014;
- almeno nella misura del 90% (novanta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 31 dicembre 2014."

**CONSIDERATO** che la formulazione del comma 4 dell'art. 8 dell'Allegato A " Piano di attività" della DGR 8 agosto 2011 n. 360, fermo restando l'obiettivo di evitare la configurazione di elementi di aiuto a favore degli intermediari finanziari da selezionare, ai sensi del punto 2.3.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), risulta di difficile applicazione rispetto l'ampia varietà di forme tecniche di finanziamento alle imprese adottate dagli intermediari finanziari;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno sostituire il comma 4 dell'art. 8 del dell'Allegato A " Piano di attività" della DGR 8 agosto 2011 n.360, con la seguente formulazione:

*"4. Al fine di evitare la configurazione di elementi di aiuto a favore dell'intermediario finanziario, ai sensi del punto 2.3.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), il prestito erogato dallo strumento di ingegneria finanziaria non deve essere utilizzato per rimborsare un prestito già concesso dal medesimo intermediario finanziario, a meno che le modalità del rimborso siano tali da escludere qualsiasi forma di aiuto. Il mancato rispetto di tale clausola costituisce grave inadempimento."*



104 16 MAR. 2012 Pa

**RITENUTO** di dover apportare alla suddetta Convenzione n. 14549/11 del Registro Cronologico le modifiche conseguenti a quelle sopra illustrate, così come riportate nell'Allegato A "Piano di attività", parte integrante della presente deliberazione, che: i) sostituisce integralmente i commi 2 e 4 dell'art.8

all'unanimità

### DELIBERA

1. di sostituire il comma 2 e il comma 4 dell'art. 8 -" Piano di attività" - dell'Allegato A della DGR 8 agosto 2011 n.360, con i seguenti:

"2. La documentazione di gara deve prevedere il seguente calendario vincolante, cui debbono essere collegati gli opportuni incentivi e/o penali, con riferimento all'ammontare delle erogazioni effettuate nei confronti delle PMI da parte degli intermediari finanziari selezionati:

- almeno nella misura del 15% (quindici per cento) rispetto all'ammontare complessivo, alla data del 31 marzo 2013;
- almeno nella misura del 40% (quaranta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 31 dicembre 2013;
- almeno nella misura del 70% (settanta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 30 giugno 2014;
- almeno nella misura del 90% (novanta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 31 dicembre 2014."

"4. Al fine di evitare la configurazione di elementi di aiuto a favore dell'intermediario finanziario, ai sensi del punto 2.3.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), il prestito erogato dallo strumento di ingegneria finanziaria non deve essere utilizzato per rimborsare un prestito già concesso dal medesimo intermediario finanziario, a meno che le modalità del rimborso siano tali da escludere qualsiasi forma di aiuto. Il mancato rispetto di tale clausola costituisce grave inadempimento."


2. di approvare l'Allegato A parte integrante della presente deliberazione che apporta le modifiche sopra esplicitate al punto 1., alla "Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore della PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013", tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A., sottoscritta in data 12/09/2011 e registrata dall'Ufficiale Rogante in data 22/09/2011, al numero 14549 del Registro Cronologico, in conformità allo schema riportato in Allegato A alla DGR 360/11.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet <http://www.porfesr.lazio.it>.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 19 MAR. 2012





Allegato a)

Omissis

Art.8

(Piano di attività)

Omissis

"2. La documentazione di gara deve prevedere il seguente calendario vincolante, cui debbono essere collegati gli opportuni incentivi e/o penali, con riferimento all'ammontare delle erogazioni effettuate nei confronti delle PMI da parte degli intermediari finanziari selezionati:

- almeno nella misura del 15% (quindici per cento) rispetto all'ammontare complessivo, alla data del 31 marzo 2013;
- almeno nella misura del 40% (quaranta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 31 dicembre 2013;
- almeno nella misura del 70% (settanta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 30 giugno 2014;
- almeno nella misura del 90% (novanta per cento) rispetto all'ammontare per asse prioritario, alla data del 31 dicembre 2014."

Omissis

"4. Al fine di evitare la configurazione di elementi di aiuto a favore dell'intermediario finanziario, ai sensi del punto 2.3.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), il prestito erogato dallo strumento di ingegneria finanziaria non deve essere utilizzato per rimborsare un prestito già concesso dal medesimo intermediario finanziario, a meno che le modalità del rimborso siano tali da escludere qualsiasi forma di aiuto. Il mancato rispetto di tale clausola costituisce grave inadempimento."

Omissis

